



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

AMBITO: SCIA

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 29 giugno 2026, n. 318: SCIA - art. 19 L. 241 del 1990: l'esercizio dei poteri inibitori e/o annullatori della P.A. deve avvenire nel termine di 60 giorni – art. 21-*nonies*: l'annullamento d'ufficio è ammesso entro un termine ragionevole, oggi di 6 mesi, e in presenza di un interesse pubblico attuale – se un locale storico gode di un'esenzione dall'obbligo di servizi igienici per la clientela in base alla legge, l'interesse pubblico all'annullamento non sussiste

Con la sentenza in commento il TAR è stato chiamato a giudicare della legittimità del provvedimento con cui il Comune ha ritenuto di non poter accogliere un'istanza tesa ad ottenere l'esercizio da parte del Comune stesso, ai sensi degli artt. 19, 21 e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, dei poteri inibitori e/o annullatori, anche in autotutela, in ordine ad una SCIA presentata da società controinteressata. L'oggetto del contendere: un'attività di somministrazione ammessa all'esercizio in assenza di servizio igienico a favore della clientela, anche disabile. Il Comune aveva motivato il diniego di intervenire *"alla data attuale sull'attività di somministrazione legittimamente esercitata"* in quanto tale attività è stata legittimamente ammessa - beneficiando dell'esenzione del servizio igienico a favore della clientela, a mente dell'art. 9-*bis* della l.r. FVG n. 44/1985, in ragione del fatto che è esercitata in locale storico - *"da ben prima dell'acquisto dell'attività ... in virtù della sua storicità"*.

L'ente eccepiva, altresì, di non aver inteso esercitare alcun potere di verifica e controllo sulla SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, essendosi tale potere già esaurito per



decorso del termine stabilito per il suo esercizio e perché, in ogni caso, difettavano le condizioni di cui all'art. 21-*nonies*, comma 2-*bis*, della medesima legge per l'esercizio dei poteri di autotutela.

Nel respingere il ricorso, il TAR FVG, innanzitutto, lo dichiara inammissibile perché tardivo, essendo risultato il ricorrente a conoscenza delle circostanze lamentate a far data quantomeno dal 2022; nel merito richiamando il quadro normativo di riferimento.

L'art. 19 comma 3 della L. 241/1990 prevede che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA, adotti nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa. Decorso tale termine, l'amministrazione può adottare comunque provvedimenti inibitori o conformativi in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies* (annullamento d'ufficio in autotutela). L'art. 21-*nonies* prevede che per annullare: a) debbano sussistere le ragioni di interesse pubblico; b) che ciò avvenga entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi; c) che si tenga conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Salvo che si tratti di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di *“false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”*, i quali possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine. La sentenza ricorda che l'art. 21-*nonies*, nel testo vigente al momento della presentazione della SCIA prevedeva un termine di diciotto mesi; dal 31 luglio 2021 il termine è stato ridotto a 12 mesi in forza dell'art. 63 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, e dal 18 dicembre 2025 è stato ulteriormente ridotto a 6 mesi in forza dell'art. 1 della l. n. 2/2025.

Il Giudice ricorda che *“La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”* (art. 19, comma 6-ter).



Come precisato dalla Corte Costituzionale, decorsi i termini su indicati, *“la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l’interesse si estingue”* (Corte Cost. n. 45 del 13 marzo 2019). Il terzo potrà comunque attivare i poteri di verifica dell’amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 1, L. 241/1990; sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi di settore, spettanti all’amministrazione, ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis; agire in sede risarcitoria nei confronti della PA in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica che gli abbia arrecato danno, ovviamente dimostrandolo secondo i criteri civilistici.

Tanto premesso, la sentenza ribadisce che, fatta salva l’ipotesi di falsità e mendacio, il momento a partire dal quale il terzo può sollecitare l’esercizio dei poteri amministrativi di verifica coincide con quello di presentazione della SCIA e non con quello, successivo, in cui il medesimo venga a conoscenza della lesività alla propria sfera giuridica.

Nel caso di specie, al momento di presentazione dell’istanza al Comune di esercizio del controllo in autotutela erano già ampiamente decorsi i termini per l’esercizio dei poteri di verifica/inibitori/caduatori rispetto alla SCIA presentata dalla società controinteressata, venendo a mancare il primo dei requisiti necessari richiesti dall’art. 21-*nonies*.

Inoltre, la circostanza che il locale in questione sia inserito dal 2010 nell’elenco degli esercizi commerciali storici dimostra *ex se* che l’interesse pubblico attuale coincide con quello individuato dal legislatore regionale, mirante alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dei locali storici di cui all’art. 87 della l.r. n. 29/2005, sicché manca anche il secondo requisito richiesto dall’art. 21-*nonies*. Infine, conclude il TAR, risultando già regolarmente assentita pur in assenza del servizio igienico, l’attività nella quale la società controinteressata intendeva subentrare (e nella quale è di fatto subentrata) non è lecito supporre alcuna falsità e/o mendacia che infici la SCIA in contestazione, anche semplicemente per il fatto che non aveva alcun plausibile motivo per farlo.

[Consulta la sentenza](#)